



COMUNE DI BARDONECCHIA

REGOLAMENTO

Imposta di Soggiorno

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 06/06/2012
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 29/05/2014
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 09/07/2014
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 18/06/2015
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 19/04/2016
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 31/03/2017

Articolo 1

Presupposto dell'imposta di soggiorno

1.1 Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio comunale così come disciplinate dal Testo unico delle leggi regionali in materia di Turismo. Tali strutture, a titolo esemplificativo, sono: strutture ricettive all'aria aperta – campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche e alberghi.

1.2 Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2

Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

2.1 Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe comunale.

2.2 Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 3

Esenzioni

3.1 Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori entro il dodicesimo anno di età.
- b) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 1;
- c) coloro che soggiornano per esigenze di lavoro debitamente attestate da parte del datore di lavoro.
- d) gli appartenenti alle forze dell'ordine statale e locale che pernottano per esigenze di servizio;
- e) i soggetti disabili;
- f) i pernottamenti nei mesi di maggio, giugno, settembre, ottobre e novembre di ogni anno.

Articolo 4

Misura dell'Imposta di Soggiorno

4.1 *Per l'anno 2012 e 2013* l'imposta di soggiorno è pari ad euro 0.50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismo, bed and breakfast, case appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie ed in strutture ricettive all'aria aperta – campeggi. L'imposta di soggiorno è pari ad euro 0,75 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati negli alberghi e nelle residenze turistiche alberghiere con classificazione fino a tre stelle comprese e di euro 1,00 per pernottamenti effettuati negli alberghi e nelle residenze turistiche alberghiere con classificazione superiore a tre stelle. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

4.2 Per i villaggi turistici ed i campeggi (complessi ricettivi all'aperto) la misura dell'imposta si applica per 10 giorni max anno anche se le presenze del soggetto passivo di imposta sono distribuite in più periodi.

4.3 Punto 1.

Per l'anno 2014 (a partire dal 01/07/2014) l'imposta di soggiorno è pari ad euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismo, bed and breakfast, case appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie ed in strutture ricettive all'aria aperta – campeggi. L'imposta di soggiorno è pari ad euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati negli alberghi e nelle residenze turistiche alberghiere con classificazione fino a tre stelle comprese e di euro 2,00 per pernottamenti effettuati negli alberghi e nelle residenze turistiche alberghiere con classificazione superiore a tre stelle. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

Punto 2 Per l'anno 2014 (a partire dal 10/07/2014) l'imposta di soggiorno è pari ad euro 0,75 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismo, bed and breakfast, case appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie ed in strutture ricettive all'aria aperta – campeggi. L'imposta di soggiorno è pari ad euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati negli alberghi e nelle residenze turistiche alberghiere con classificazione fino a tre stelle comprese e di euro 1,50 per pernottamenti effettuati negli alberghi e nelle residenze turistiche alberghiere con classificazione superiore a tre stelle. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

4.4 La misura dell'imposta può essere modificata, anno per anno, con apposita deliberazione della Giunta Comunale entro la misura massima stabilita dalla legge."

Articolo 5

Obblighi di comunicazione

5.1 Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune di Bardonecchia, sede municipale di Piazza De Gasperi 1, entro il 15 maggio (per il periodo dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile), entro il 15 settembre (per il periodo luglio, agosto) il numero di coloro che hanno pernottato nel corso dei periodi sopra specificati, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa esclusivamente mediante procedure informatiche o, nel caso in cui queste ultime non fossero attive, mediante posta elettronica alla mail che sarà definita dall'Amministrazione Comunale.

5.2 Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, presenta annualmente al Comune di Bardonecchia il "Conto giudiziale" debitamente sottoscritto e redatto secondo il modello messo a disposizione dall'Amministrazione comunale. Il conto giudiziale della gestione svolta dall'agente contabile va reso entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 6

Versamenti

6.1 I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta al gestore della struttura ricettiva, presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta e contestualmente provvede alternativamente:

- a rilasciare quietanza emettendo ricevuta fiscale nominativa al cliente utilizzando l'apposito bollettario in triplice copia rilasciato dal Comune di Bardonecchia;
- a inserire il relativo importo in fattura indicando che trattasi di "operazione fuori campo IVA". Il gestore è tenuto a conservare copia di tale ricevuta senza allegarla alla rendicontazione finale ai fini della verifica del conto giudiziale.

6.2 Il gestore della struttura ricettiva può rilasciare una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati ed i singoli nuclei familiari.

6.3 Il gestore della struttura ricettiva che riscuote l'imposta di soggiorno mediante inserimento in fattura dovrà provvedere alla conservazione della documentazione attestante le quietanze emesse e dichiarare dove è conservata tale documentazione (sede legale o studio professionale);

6.4 Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro i medesimi termini stabiliti nell'art. 5 del presente Regolamento:

- mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuali mezzi alternativi al denaro;
- altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 7

Disposizioni in materia di accertamento

7.1 Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27.12.2006, n. 296.

7.2 Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati e notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 8 Sanzioni

8.1 Le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18.12.1997, n. 471, 472 e n. 473, nonché dalle disposizioni del presente articolo.

8.2 Per omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D. lgs n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

8.3 Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti delle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689.

Articolo 9 Riscossione coattiva

9.1 le somme accertate dell'amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modificazioni o secondo le procedure previste dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639,

Articolo 10 Rimborsi

10.1 Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

10.2 Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.

10.3 Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a dodici euro.

Articolo 11

11.1 Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i..

Articolo 12 Disposizioni transitorie

12.1 Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2012.

12.2 Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i D. Lgs. n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006, n. 296 ed il regolamento generale delle entrate tributarie comunale vigente.

12.3 E' costituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti dell'amministrazione, dal locale consorzio turistico e dall'associazione albergatori, allo scopo di monitorare l'applicazione della

disciplina regolamentare, indicare le modalità di riscossione del tributo da parte degli albergatori anche con riferimento alle funzioni di responsabile di imposta e proporre eventuali modifiche in merito.